

PROGRESSI

NELLE

INDUSTRIE TINTORIE E TESSILI

(Stamperia, finissaggio, mercerizzaggio, tessitura ecc.)

PUBBLICAZIONE MENSILE TECNICO-SCIENTIFICA

Direttore: Dott. OSIRIS BIZIOLI

Professore di Chimica tintoria e Tintoria nel R. Istituto Tecnico V. E. II di Bergamo

La riproduzione parziale o totale degli articoli è concessa solo coll'esatta indicazione dell'Autore e della Rivista.

Sezione Italiana dell'Associazione dei Chimici Coloristi

In conformità di quanto è stabilito negli statuti dell'Associazione centrale fra i chimici coloristi (Vereinigung der Chemiker-Koloristen - Association des Chimistes Coloristes), e previo accordo intervenuto fra i suoi membri residenti in Italia, si è costituita nel giugno 1910 una Sezione italiana della sopracitata Associazione.

La costituzione definitiva di questa sezione, come già comunicammo nello scorso novembre è stata resa possibile mercè i buoni uffici della Società Chimica Italiana - Sede di Milano.

La Sezione italiana dei chimici coloristi ha gli stessi scopi dell'associazione madre e ne accetta gli statuti originali.

§ 1.

I membri dell'Associazione dei chimici coloristi risidenti in un centro industriale possono riunirsi e costituire una sezione locale.

§ 2.

La sezione deve essere formata da almeno dieci soci, dal Presidente della sezione e dal Segretario.

§ 3.

Solamente i soci effettivi e gli enti dotanti o protettori dell'Associazione centrale possono fare parte della sezione locale. La quota annuale per ogni socio da versare alla Sezione locale è indipendente da quella che deve essere pagata alla sede centrale.

§ 4.

Gli scopi della sezione o gruppo regionale e l'attività della stessa saranno della medesima natura di quelli della sede centrale. Per l'andamento e sviluppo di questi gruppi si possono apportare paragrafi o articoli aggiunti. Questi però devono essere approvati dalla Direzione centrale.

§ 5.

La sezione regionale riferirà una volta all'anno all'Assemblea generale del proprio andamento, del numero dei soci e dell'attività del gruppo locale.

§ 6.

La sezione regionale riferirà anche mensilmente delle riunioni tenute e dei